

**DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024**  
**481/2024/S/COM**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1317<sup>a</sup> riunione del 19 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1788);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante "Misure urgenti in materia di energia" convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10) recante le "*Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati*" e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com di “*Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato*” (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- il Regolamento del SII *pro tempore* vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l’allegato C recante “*Regole e misure di sicurezza*”;
- le “*Specifiche tecniche del Portale web*” del SII del 4 dicembre 2013;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 17 aprile 2024, DSAI/16/2024/com (di seguito: determinazione DSAI/16/2024/com).

**FATTO:**

1. Con nota 25 ottobre 2023 (acquisita con prot. Autorità 66961) successivamente integrata con nota 21 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21089) Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito anche Gestore del SII o AU), ha segnalato all’Autorità la potenziale violazione del Regolamento del SII da parte di alcuni Utenti, tra cui OLIMPIA S.r.l. (di seguito OLIMPIA o società), che risultavano avere divulgato le proprie credenziali di accesso al SII a persone fisiche diverse dall’utente finale cui erano intestate in via esclusiva e/o averle utilizzate tramite c.d. BOTNET.
2. Segnatamente, in data 17 luglio 2023 AU disabilitava un’utenza di Olimpia a causa del rilevamento di un’attività sospetta: con le credenziali di un utente finale (persona fisica), da diversi indirizzi IP, venivano fatti migliaia di tentativi di accesso ai dati del SII, caratterizzati da automatismi robotici indicativi dell’uso di BOTNET, nonostante la pagina web statica del sito con il messaggio di indisponibilità a causa dell’attività programmata di manutenzione straordinaria. La società in data 19 luglio 2023 chiariva ad AU che l’utenza bloccata era “*associata ad un software per la gestione delle pratiche dei Reseller che tramite un BOT dialoga sia in upload che in download col SII ma è un’utenza che viene anche utilizzata da un ristrettissimo numero di utenti interno all’azienda per interrogazioni e attività spot*” e che “*(...) c’è un ulteriore applicativo che accede solo al SII cloud tramite token e non direttamente con la login (...)*”.
3. Dagli approfondimenti svolti dal Gestore del SII in esito alle interlocuzioni con OLIMPIA, veniva quindi rilevato l’utilizzo della predetta UserID, personale e relativa a persona fisica, in contrasto con le prescrizioni del Regolamento del SII; al contempo, alla data del 22 febbraio 2024 non risultavano ulteriori condotte anomale (relazione allegata alla nota di AU prot. 21089 del 21 marzo 2024).

4. Pertanto, in esito all'esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/16/2024/com l'Autorità ha avviato nei confronti di OLIMPIA un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l'accertamento della violazione di alcune disposizioni in materia di sicurezza del SII.
5. In particolare, con la determinazione di avvio del presente procedimento è stata contestata alla società la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento, dal momento che le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un utente finale (persona fisica) di OLIMPIA erano state illegittimamente divulgate e utilizzate da altre persone fisiche nonché tramite BOTNET.
6. Il 18 aprile 2024 la società ha presentato istanza di accesso ai documenti (acquisita con prot. Autorità 28625), accolta dal Responsabile del procedimento in data 13 maggio 2024 (prot. Autorità 33844), previa comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A ad Acquirente Unico S.p.A. (con prot. Autorità 29650 del 23 aprile 2024).
7. Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota del 8 agosto 2024 (prot. 5766).
8. In data 17 giugno 2024 OLIMPIA ha trasmesso una memoria difensiva (con multipli invii di PEC acquisiti con prot. Autorità 42716, 42719, 42727, 42728) e in data 20 settembre 2024 (prot. Autorità 66558) la società ha presentato memorie di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

9. Il Sistema informativo integrato (di seguito: SII) è stato istituito presso AU con l'articolo 1-bis, primo comma, del decreto-legge 105/10 per sostenere la competitività e la funzionalità delle imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, e all'Autorità è stato affidato il compito di emanare i criteri generali per il suo funzionamento. Il SII, basato su una "*banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali*", costituisce un'infrastruttura giuridica essenziale poiché è la sede esclusiva, che progressivamente sostituisce tutti i precedenti sistemi informatici, ove i diversi operatori dei mercati energetici interagiscono, secondo la regolazione dell'Autorità, per lo svolgimento delle attività della filiera del settore dell'energia e, in particolare, allo scopo di dare esecuzione ai rapporti contrattuali con i clienti finali. La disciplina che definisce i processi, ossia le prestazioni rese attraverso il SII, nonché quella che stabilisce le modalità di funzionamento del SII stesso e che concerne in particolare le modalità di interazione tra il Gestore del SII e i suoi utenti, sono pertanto fondamentali per garantire uno svolgimento dei servizi regolati continuativo, trasparente e sicuro.
10. In attuazione del predetto articolo 1-bis, l'Autorità con la deliberazione ARG/com 201/10 ha dettato le prime direttive per lo sviluppo del SII e, segnatamente con

l'Allegato A alla citata deliberazione, recante *“Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII”*, ha stabilito che:

- sulla base dei criteri generali ivi indicati, il Gestore del SII, ovvero AU, predispone un Regolamento che disciplini il funzionamento del SII, inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema; detto Regolamento deve essere approvato dall'Autorità (articolo 2 commi 6 e 8);
- AU garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo e a tal fine si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati (articolo 5 comma 1);
- *“ciascun Utente è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e nella attuazione delle politiche di sicurezza del proprio sistema informativo, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di cui al comma 2.6 e in particolare i requisiti minimi di sicurezza previsti”* (articolo 6 comma 1, lettera d).

11. Conformemente alle predette disposizioni, AU ha predisposto il Regolamento del SII e i relativi allegati, che sono stati approvati dall'Autorità con deliberazione 79/2012/R/com e con deliberazione 455/2020/R/com, e sono pubblicati sul sito internet di AU. Quest'ultimo, poi, in attuazione dell'articolo 14 comma 1 punto 2) del citato Regolamento, ha adottato – tra l'altro – le *“Specifiche tecniche del Portale web”* del SII ovvero dell'interfaccia standardizzata per l'interazione sicura, certificata e controllata, tra gli utenti finali e l'infrastruttura centrale del SII. Ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento:

- *“Utente”* è il *“soggetto giuridico che partecipa al SIP”*, come ad esempio le società di vendita e le imprese di distribuzione;
- *“Utente finale”* è *“la persona fisica autorizzata dall'Utente ad operare con il SIP”*;
- *“Strumenti di Comunicazione Evoluta”* (di seguito anche applicazioni o sistemi) sono le componenti standardizzate, previste nel modello tecnologico del SII, per l'interazione tra il sistema informatico dell'Utente e l'infrastruttura centrale

12. Ai sensi dell' articolo 6, gli Utenti, in quanto operatori che svolgono attività soggette a regolazione, devono – tra gli altri – assicurare *“il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio secondo quanto indicato (...) nell'allegato C (...) del Regolamento”* (articolo 6 comma 1, lettera c e articolo 15, comma 3), il quale a sua volta ribadisce che gli Utenti *“sono responsabili (...) del corretto utilizzo del portale web”* e *“sono direttamente responsabili anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a terzi”* (sezioni 1 e 2.1 dell'allegato C). In particolare, ciascun Utente al momento dell'accreditamento presso il SII (articolo 9 comma 1 del Regolamento del SII e paragrafo 5 delle *“Specifiche tecniche del Portale web”*) deve indicare:

- il Responsabile del SII, cioè la persona fisica che rappresenta l'Utente nei confronti del SII;

- il Referente tecnico, cioè la persona fisica a cui è assegnato il compito di sovrintendere alla realizzazione ed al funzionamento delle componenti tecniche necessarie alla corretta gestione dei processi;
  - il Responsabile della sicurezza, cioè la persona fisica a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza e che “*Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e dei certificati necessari all’interazione con il SIP*”.
13. Inoltre, per ciascun Processo (cioè servizio o prestazione) del SII (come *switching*, *voltura*, *pre-check*, consultazione puntuale o massiva), il Regolamento del SII e le Specifiche tecniche del Portale web prevedono che: il Responsabile del SII nomina il Referente del Processo, il quale a sua volta nomina e coordina persone fisiche che per conto dell’Utente sono autorizzate a svolgere le attività operative sul SII (operatori di Processo), definendo anche il profilo di abilitazione da associare a ciascuna di esse (articolo 11, comma 3 del Regolamento del SII e paragrafi 5 e 7.2 delle Specifiche tecniche). Tutte le modifiche alle predette informazioni, inclusa la revoca dell’abilitazione alle persone fisiche indicate, devono essere tempestivamente comunicate dall’Utente al Gestore del SII (articolo 11, comma 4 del Regolamento del SII e paragrafi 7.2.1 e 7.2.3 delle Specifiche tecniche). Sulla base dei nominativi comunicati dal Referente del Processo, il Gestore del SII gestisce le autorizzazioni, individuando per ciascuno di essi le modalità di accesso personali corrispondenti al ruolo e al profilo di accesso indicato (quali ad esempio accesso in sola lettura, lettura e scrittura, annullamento) (articolo 11, comma 6 del Regolamento del SII).
14. Ciascun Utente può operare con il SII anche mediante gli strumenti di comunicazione evoluta previsti dal modello tecnologico di cui all’Allegato A al Regolamento (articoli 8, comma 2, e 10 del Regolamento del SII), cioè la Porta di Comunicazione e il servizio di *Cloud Storage* (sezione 3 dell’allegato A), e in questo caso deve effettuare le procedure di qualificazione di cui al successivo articolo 14, finalizzate a verificare, tra l’altro, il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio di cui al medesimo articolo.
15. Ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del Regolamento del SII, al fine della corretta ed efficace realizzazione del SII e del successivo funzionamento, il Gestore del SII definisce regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida che l’Utente ha l’obbligo di rispettare; segnatamente:
- “*le regole tecniche per l’accreditamento al SII, contenenti almeno le regole e le misure di sicurezza*” di cui all’allegato C al Regolamento del SII (il cui rispetto è richiamato anche dal successivo articolo 15 comma 3) (punto 1);
  - “*le specifiche tecniche e di sicurezza (...) necessarie all’utilizzo del Portale WEB del SIP*” (punto 2);
  - “*le specifiche tecniche e di sicurezza (...) necessarie all’utilizzo degli strumenti di comunicazione evoluta, comprese le procedure di qualificazione*” (punto 3).
16. La sezione 2.2 dell’Allegato C prevede, tra gli obiettivi di sicurezza del SII, che ogni accesso ai dati contenuti nel SII debba essere tracciabile e univocamente riferibile alle entità *autorizzate*, siano esse utenti finali (cioè persone fisiche) o strumenti di comunicazione evoluta secondo le definizioni di cui al citato articolo 1 del

Regolamento del SII. Per tale ragione, l'erogazione e la fruizione di un servizio applicativo del SII richiede che siano *preliminarmente* effettuate operazioni di *identificazione* univoca delle entità (basate su UserID per gli utenti finali e su URI, *Uniform Resource Identifier*, per i sistemi) e di *autenticazione* delle medesime mediante meccanismi anch'essi individuali (*Password* e/o meccanismi di autenticazione forte, cioè il certificato digitale su dispositivo elettronico fisico, ad esempio *Smartcard*, o virtuale, ad esempio il *Token* virtuale, ed il PIN, per gli utenti finali e certificati digitali “*emessi dalla Autorità di Certificazione (CA) della Infrastruttura a Chiave Pubblica (PKI) del SII o da un Certificatore accreditato secondo la normativa vigente*” per gli strumenti di comunicazione evoluta) (sezione 2.4 e sezioni 3 e 4 dell'allegato C nonché paragrafo 9 delle Specifiche tecniche). Gli Utenti possono disporre di uno o più *account* di accesso (sezione 4 dell'allegato C), ma in ogni caso “*Le credenziali associate agli utenti finali sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse*” (sezione 2.4.2 dell'allegato C al Regolamento del SII e paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale web).

### ***Argomentazioni difensive di Olimpia***

17. Con la memoria del 17 giugno 2024 la società ha dedotto, in via preliminare, la tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, in via principale, l'insussistenza dell'illecito contestato; in subordine, la società ha chiesto l'irrogazione di una “*multa simbolica*” e, in via ulteriormente gradata, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che tenga conto di un serie di elementi come sotto riportati.
18. In particolare, a parere della società, l'avvio del procedimento sanzionatorio, comunicato in data 17 aprile 2024, sarebbe tardivo rispetto alla data del blocco dell'utenza, operato dal Gestore del SII il 17 luglio 2023.
19. Nel merito, la società: a) nega la cessione delle credenziali “*a terzi rispetto all'entità di riferimento*”, essendo state le stesse utilizzate da “*un ristrettissimo numero di impiegati della società, solo per talune attività contingenti, e, dunque, in circostanze del tutto eccezionali, su delega dell'utente finale, e monitorate da quest'ultimo*”; b) afferma di aver stipulato un contratto con una società informatica avente ad oggetto, tra gli altri, un servizio tramite il quale il fornitore mette a disposizione ai propri clienti una o più applicazioni, installate presso infrastrutture di sua proprietà, disponibili per il tramite di un *browser* per la navigazione internet; all'interno dell'offerta di fornitura rientrava anche “*l'uso del (...) bot del fornitore, che automatizza tutte le attività di download/upload da/verso il portale del SIP*”. Con particolare riferimento al servizio informatico *sub b*), la società precisa che: (i) il processo di configurazione del servizio è stato configurato da parte di personale della società e pertanto non vi sarebbe stata cessione delle credenziali a soggetti terzi; (ii) il fornitore pubblicizzava il servizio come già attivo presso altri venditori, vantando una *partnership* con Acquirente Unico, circostanza dalla quale dovrebbe desumersi il ricorrere della buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa; (iii) il 17 luglio 2023 il portale presentava un disservizio per manutenzione straordinaria, tale da aver comportato un

- numero di accessi superiore alla media; (iv) dal 21 luglio 2023 il servizio è stato disabilitato.
20. In via subordinata, qualora il procedimento non venga archiviato o non si chiuda con l'irrogazione di una sanzione simbolica, la società chiede che nella quantificazione della sanzione l'Autorità tenga conto: (i) sotto il profilo della gravità della violazione, della asserita buona fede, del fatto di non aver la società mai ceduto le credenziali a soggetti estranei alla società e, ancora, della durata della violazione, circoscritta ad un giorno; (ii) sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione, di aver la società disabilitato prontamente lo specifico servizio di cui al punto 19; (iii) sotto il profilo della personalità dell'agente e sotto il profilo delle condizioni economiche, di essere un operatore di piccole dimensioni (il che rileverebbe anche sulla sostenibilità della sanzione) e di non essere mai stata destinatario di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità.
21. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie (prot. Autorità 66558), la società insiste con le difese svolte in fase istruttoria e aggiunge quanto segue: a) la propria condotta sarebbe in linea con la sezione 2.2. dell'Allegato C del Regolamento SII che richiede che *“ogni accesso ai dati contenuti nel SII deve essere tracciabile e unicamente riferibile alle entità autorizzate (siano esse utenti finali o applicazioni di sistema)”*; b) come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, gli strumenti di comunicazione evoluta sono ammessi dal Regolamento SII e il servizio informatico di cui la società si è avvalsa sarebbe ricompreso tra quelli ammessi; in particolare, l'esercente richiama il seguente passaggio dell'Allegato C del Regolamento SII: *“l'autenticazione dei sistemi e, in particolare, degli strumenti di comunicazione evoluta, deve essere implementata attraverso algoritmi e protocolli basati su certificati digitali emessi dalla Autorità di Certificazione (CA) della Infrastruttura a Chiave Pubblica (PKI) del SII o da un Certificatore accreditato secondo la normativa vigente”* (pag. 9 dell'Allegato C del Regolamento SII); c) il servizio in questione era promosso dal fornitore come non soggetto ad alcun accreditamento/certificazione; d) per la quantificazione dell'eventuale sanzione, occorrerebbe tenere in considerazione, sotto il profilo della gravità della violazione, tra l'altro, che la condotta è durata un paio di ore ed è cessata prima dell'avvio del procedimento, che la stessa non ha determinato effetti pregiudizievoli né sul mercato, né sugli utenti, né alla sicurezza dell'infrastruttura informatica del SII e che la società non ha realizzato alcun indebito vantaggio; e) sempre per la quantificazione della sanzione, sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente, occorrerebbe considerare la collaborazione prestata da Olimpia nei confronti del SII e la circostanza che non risultano condotte anomale ulteriori rispetto a quella segnalata dal SII relativamente al 17 luglio 2023, il che denoterebbe un ravvedimento operoso, già prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio

### ***Valutazione delle argomentazioni difensive di Olimpia***

22. La preliminare censura di tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio risulta manifestamente infondata.
23. L'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 93/11 stabilisce che il termine per la notifica degli estremi della violazione ai soggetti residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 689/81, è di centottanta giorni. Detto termine, per espressa previsione dell'art. 14, comma 2, della legge 689/81, decorre tuttavia dall'*accertamento della violazione*. Nel caso di specie, in seguito all'evento anomalo rilevato da AU, nella sua qualità di Gestore – in via esclusiva – del SII, e alle verifiche da quest'ultimo condotte, l'Autorità ha acquisito la notizia della possibile attività illecita compiuta dalla società solo con la nota di AU del 25 ottobre 2023 (prot. Autorità 66961), peraltro integrata con la successiva nota 21 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21089). Pertanto, il termine decadenziale di 180 giorni per la notifica delle contestazioni non sarebbe potuto decorrere in ogni caso (e quindi anche a voler prescindere dal c.d. *spatium deliberandi*) prima del 25 ottobre 2023, data in cui la notizia dell'illecito è stata trasmessa all'Autorità. Dunque, l'avvio del presente procedimento sanzionatorio – comunicato in data 17 aprile 2024 – è senz'altro tempestivo.
24. Quanto al merito delle contestazioni, la società riconosce che le credenziali sono state *“utilizzate da un ristrettissimo numero di impiegati della Società ... solo per talune attività contingenti, e, dunque, in circostanze del tutto eccezionali, su delega dell'utente finale, e monitorate da quest'ultimo”*, così confermando che le medesime non sono state utilizzate dall'unico soggetto autorizzato in quanto intestatario in via esclusiva delle credenziali per l'accesso al SII e che l'accesso da parte di terze persone fisiche è stato scientemente consentito dall'Utente. Ciò costituisce manifesta violazione delle disposizioni del Regolamento del SII il cui chiaro tenore letterale prescrive che *“Le credenziali associate agli utenti finali sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse”* (sezione 2.4.2 dell'allegato C al Regolamento del SII e paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale web) con conseguente generale ed assoluto divieto di cessione a terzi e di utilizzo da parte di terzi delle credenziali in questione, siano i terzi persone fisiche (interne o meno all'azienda) o giuridiche.
25. In senso contrario non vale il richiamo alla sezione 2.2. dell'Allegato C del Regolamento SII contenuto nella memoria di replica alle risultanze istruttorie a sostegno della tesi secondo cui *“le credenziali ...non possono considerarsi cedute a terzi rispetto all'entità di riferimento se non sulla base di una lettura formalistica dei fatti oggetto di istruttoria”*. La previsione secondo la quale *“ogni accesso ai dati contenuti nel SII deve essere tracciabile e univocamente riferibile alle entità autorizzate (siano esse utenti finali o applicazioni di sistema)”* presuppone infatti che al SII accedano appunto solo entità *autorizzate*, nel senso già indicato al punto al punto 16. Il Regolamento SII prevede la possibilità che, per una stessa società, accedano al SII più persone fisiche (come avvenuto nel caso di specie per stessa ammissione

dell' esercente), ma a tal fine è espressamente previsto che “*durante la procedura di registrazione gli Utenti comunicano ...l'eventuale elenco delle persone fisiche autorizzate ad operare sul SII*” (articolo 11, comma 3, del Regolamento SII), evenienza che nel caso di specie non si è realizzata, risultando gli accessi al SII effettuati per il tramite dell' utilizzo delle credenziali rilasciate ad una sola persona fisica.

26. Prive di pregio risultano, altresì, le argomentazioni circa l'asserita legittimità dell' utilizzo di *software* e applicativi informatici, sulla quale la società ha insistito nella memoria di replica alle risultanze istruttorie affermando che detto utilizzo non avrebbe comportato alcuna cessione delle credenziali a terzi, in quanto il processo di configurazione del servizio è stato realizzato da dipendenti della società. A tal riguardo vale anzitutto quanto già evidenziato al punto 24 sulla natura strettamente personale delle credenziali di accesso al SII e sulla conseguente irrilevanza della circostanza che le credenziali siano cedute/utilizzate a/da dipendenti o meno della società. Inoltre, si ribadisce quanto evidenziato già nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ossia che: a) gli strumenti di comunicazione evoluta possono essere ammessi ad interagire con il SII, ma solo previo espletamento di specifica procedura prevista dal Regolamento del SII medesimo, che puntualmente prescrive e vaglia i requisiti di sicurezza posseduti e certificati e, solo in caso di esito positivo, consente il rilascio delle chiavi di accesso al SII univocamente associate a quello specifico applicativo (cfr. spec. Sezione 2.2 e 2.4 e sezioni 3 e 4 dell' allegato C al Regolamento del SII nonché paragrafo 9 delle Specifiche tecniche); in particolare, l' autenticazione degli strumenti di comunicazione evoluta, deve essere implementata, come ricorda la stessa società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, “*attraverso algoritmi e protocolli basati su certificati digitali emessi dalla Autorità di certificazione (CA) della infrastruttura a Chiave Pubblica (PKI) del SII o da un certificatore accreditato secondo la normativa vigente*”, procedura che nel caso di specie non risulta essere stata seguita; b) di converso, gli applicativi informatici non possono accedere al SII usando credenziali – strettamente personali – per l' accesso al portale web da parte di una persona fisica, come è invece pacificamente avvenuto nella fattispecie in esame. In ogni caso e salve le azioni che Olimpia potrà eventualmente promuovere nei confronti del proprio fornitore a tutela dei propri interessi, gli Utenti del SII, e nel caso di specie Olimpia, sono direttamente responsabili anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a un terzo (sezioni 1 e 2.1 dell' allegato C al Regolamento del SII).
27. Prive di pregio sono anche le argomentazioni svolte dalla società in merito alla propria asserita buona fede, di tal ché esse non possono rilevare né come scriminanti né come attenuanti della condotta tenuta. Le violazioni, infatti, avrebbero potuto essere evitate usando la normale diligenza dovuta dal professionista (Olimpia, peraltro, quale operatore professionale del settore, è tenuta ad una speciale diligenza, più intensa e concreta, la c.d. diligenza specifica di cui all' art. 1176, secondo comma, del codice civile). Nella fattispecie, infatti, le disposizioni di cui si contesta la violazione sono chiare ed intelleggibili: le credenziali per l' accesso al SII per il tramite del portale web sono attribuite ad uno specifico soggetto all' esito di un procedimento di autorizzazione

- e, in quanto strettamente personali, possono essere usate esclusivamente da quella persona fisica a cui sono intestate, risultando del tutto indifferente al contenuto di tali prescrizioni e agli scopi di sicurezza perseguiti dalle disposizioni violate che i soggetti alle quali le credenziali siano cedute siano soggetti dipendenti o meno dell'azienda.
28. Infine, risulta priva di fondamento l'argomentazione secondo la quale l'anomalia riscontrata da AU sarebbe circoscrivibile a un solo giorno, il 17 luglio 2023, peraltro in concomitanza di un disservizio per manutenzione straordinaria del SII. A tal riguardo occorre, infatti, evidenziare che, da un lato, la cessione delle credenziali ha carattere istantaneo (consumandosi nel momento in cui viene violato il divieto di condivisione) e che, dall'altro, l'utilizzo delle credenziali attraverso BOTNET non risulta nel caso di specie limitato alla sola giornata del 17 settembre 2023, come risulta dalle stesse ammissioni della società (cfr. punti 2 e 24).
29. In definitiva, le circostanze addotte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento, integrata dalla illegittima divulgazione delle credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un Utente finale (persona fisica) e dalla utilizzazione delle stesse tramite BOTNET.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
31. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
32. Sotto il criterio della *gravità della violazione*, la cessione delle credenziali e l'utilizzazione delle stesse tramite BOTNET sono illeciti di pericolo e si pongono in contrasto con le primarie regole di funzionamento del SII, poste a tutela dell'integrità dello stesso ovvero dei dati gestiti da un sistema informativo essenziale per il buon funzionamento dei mercati energetici, ossia affinché tutti i servizi regolati che confluiscono nel SII siano svolti in modo sicuro. La quantificazione della sanzione tiene conto del fatto che la violazione delle regole di sicurezza anche da parte di un operatore di modeste dimensioni costituisce di per sé un *vulnus* per la sicurezza di un sistema informativo che rappresenta una infrastruttura essenziale per il buon funzionamento dei mercati energetici. Inoltre, ai fini della valutazione della gravità della violazione rilevano le seguenti circostanze: a) che l'esercente abbia *ceduto* a terzi le credenziali assegnate ad un utente finale, persona fisica, e le abbia altresì *utilizzate* per il tramite di BOTNET, laddove tanto la cessione quanto l'utilizzazione delle

- credenziali sono, da sole, idonee ad integrare la violazione delle disposizioni sopra richiamate; b) che l'offensività della condotta risulta comunque contenuta in considerazione della concreta dimensione dell'operatore c) che le credenziali illegittimamente utilizzate siano quelle del Responsabile della sicurezza, cioè della persona fisica a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza e che "*Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e dei certificati necessari all'interazione con il SII*" (cfr. Specifiche tecniche del Portale web).
33. Si dà atto che il Gestore del SII ha rilevato che alla data del 22 febbraio 2024 non risultavano ulteriori eventi anomali. Inoltre, non risultano acquisiti al procedimento elementi da cui desumere che dalla illegittima cessione e utilizzazione delle credenziali siano, in concreto, derivati pregiudizi per i terzi e, in particolare, per i clienti finali, ovvero indebiti vantaggi per l'esercente.
  34. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* non risultano circostanze rilevanti. La disabilitazione del servizio automatizzato di accesso al SII tramite il portale con credenziali personali rilasciate all'Utente finale costituisce mero atto dovuto.
  35. In relazione alla *personalità dell'agente*, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. b), del Regolamento Sanzioni e Impegni, rileva la circostanza di aver la società cooperato in modo efficace all'attività istruttoria, fornendo con le ammissioni di cui ai punti 2 e 24 indicazioni utili circa l'effettiva consistenza della violazione (cfr. punto 28). Nessuna delle circostanze dedotte dalla società nella memoria del 17 giugno 2024 - di essere un piccolo *player* operante in un mercato competitivo, dominato da imprese di notevoli dimensioni e di non essere mai stata sanzionata - può assumere rilievo sotto questo profilo. Da un lato, il livello di diligenza richiesto all'operatore dev'essere rapportato non alla sua dimensione ma al carattere professionale delle attività svolte, essenziale per il buon funzionamento dei mercati regolati e che, nel caso di specie, si risolveva nel rispetto di un divieto di semplice applicazione. Dall'altro, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Sanzioni e Impegni, è semmai rilevante, ai fini dell'aumento della sanzione, essere stato già in precedenza sanzionato, senza che assuma speculare rilievo l'essersi presumibilmente limitato a rispettare gli obblighi intestati a ciascun operatore. Con riferimento all'ulteriore argomento relativo alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, è sufficiente il richiamo a quanto indicato alla lett. b) del punto 32.
  36. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2023, i ricavi ammontano a euro 184.496.966.
  37. Per tutto quanto sopra, l'importo base della sanzione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura di euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00).
  38. L'importo di cui sopra è ridotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. b) del Regolamento Sanzioni e Impegni, del 15%, in considerazione della circostanza di cui al precedente punto 35, per una sanzione finale pari a euro 403.750,00 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00).

39. Quanto alla richiesta di riservatezza, si rinvia all'articolo 7, comma 2, del Regolamento Sanzioni e Impegni, evidenziando che comunque la presente deliberazione non contiene dati riservati

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Olimpia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, nei termini di cui in motivazione, degli articoli degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento;
2. di irrogare, nei confronti di Olimpia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 403.750 (quattrocentotremilasettecentocinquanta/00);
3. di ordinare a Olimpia S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Olimpia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Olimpia S.r.l. (P.IVA 03589630239) mediante pec agli indirizzi olimpiavr@pec.it e carloedoardocazzato@ordineavvocatiroma.org e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*